Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 2 febbraio 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

LEGGE 13 dicembre 1937-XVI, n. 2368.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 82, recante agevolazioni a favore dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie . . . . . . Pag. 426

LEGGE 16 dicembre 1937-XVI, n. 2369.
Conversione in legge del R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1223, riguardante l'approvazione della convenzione 16 aprile 1937, che modifica gli articoli 15 e 3 della convenzione 31 dicembre 1923, circa la concessione del pubblico servizio di navigazione sul lago di Garda . . . . Pag. 426

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2370.
Conversione in legge del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1637, che prevede la corresponsione di contributi a favore dell'autotrazione a gassogeno o a carburanti liquidi nazionali. Pag. 426

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2371.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 674, che reca modificazioni alle assegnazioni del bilancio di previsione del Ministero della marina . . . . Pag. 427

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2372.
Conversione in legge del R. decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1648, concernente il completamento della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei . . . . Pag. 427

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2373.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, recante aggiornamenti alle norme sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito . . . Pag. 427

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2374.
Conversione in legge del R. decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 658, concernente la riaggregazione alla provincia di Littoria dei comuni di Ponza e Ventotene . . . . Pag. 427

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1937-XVI, n. 2375.
Agevolazioni fiscali per investimenti di capitali esteri in Italia . . . . Pag. 428

REGIO DECRETO 2 dicembre 1937-XVI, n. 2376.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane Scalze, in Ronciglione (Viterbo) . . Pag. 429

1938

LEGGE 13 gennaio 1938-XVI, n. 7.
Conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1467, concernente esoneri dal pagamento della tassa di concessione governativa sui decreti Reali di conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri residenti nelle vecchie provincie del Regno e nelle Colonie ed agli abitanti delle Isole italiane dell'Egeo che comprovino il loro stato di povertà . . . . Pag. 429

REGIO DECRETO 7 gennaio 1938-XVI, n. 8.
Radiazione dal quadro del Regio naviglio del Regio sommergibile « Galvani » . . . . Pag. 429

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 27 gennaio 1938-XVI.
Costituzione del Comitato tecnico corporativo per i dati di macinazione, pastificazione e panificazione . . . . . Pag. 429

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 27 gennaio 1938-XVI.
Costituzione del Comitato tecnico corporativo per il piano delle nuove costruzioni di depositi granari . . . . . Pag. 430

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni: Ottantunesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in applicazione del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443 . . . Pag. 430

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano dei torrenti Moscia e Rincine nel comune di Londa in provincia di Firenze . . . . Pag. 430

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 431
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 431

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Nepi (Viterbo) . . . . Pag. 431

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Maria del Carmine » di Preturo di Montoro Inferiore (Avellino), in liquidazione . . . . Pag. 431

CONCORSI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Avviso di rettifica. Pag. 431

Ministero dell'educazione nazionale:

Concorso a 17 posti di vice segretario (gruppo A) nel ruolo dei Regi provveditorati agli studi . . . . Pag. 432

Concorso a tre posti di vice ragioniere (gruppo B) nel ruolo dei Regi provveditorati agli studi . . . . Pag. 433

Concorso a 30 posti di alunno d'ordine nel ruolo dei Regi provveditorati agli studi . . . . Pag. 435

Concorso a 8 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dei Regi provveditorati agli studi . . . . Pag. 437

Concorso a 4 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale . . . . . Pag. 439

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 dicembre 1937-XVI, n. 2368.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 82, recante agevolazioni a favore dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 82, recante agevolazioni a favore dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie, con l'aggiunta del seguente articolo:

« Art. 15. — Gli atti di cui all'art. 1 della legge 3 luglio 1935, n. 1095, nei quali l'Ente di rinascita interviene quale acquirente, non sono soggetti alla approvazione del prefetto della Provincia nè alle altre formalità, sia della suddetta legge 3 luglio 1935, n. 1095, che della legge 1° giugno 1931, n. 886.

« Quando l'Ente di rinascita si rende acquirente, nei modi e termini di cui al R. decreto-legge 7 gennaio 1937, n. 82, dei beni immobili acquistati da Istituti di credito di qualunque natura con i benefici del R. decreto-legge 20 aprile 1933, n. 332, saranno cancellate le relative prenotazioni in sospeso sussistenti sul campione unico, purchè l'acquisto avvenga entro il novennio dal precedente trasferimento.

« Analogamente saranno cancellate le prenotazioni in sospeso sul campione unico relative ai contratti di compravendita stipulati dall'Ente di rinascita in esecuzione dei Regi decreti-legge 20 aprile 1933, n. 332, e 8 marzo 1934, n. 369, qualora la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 7 gennaio 1937, n. 82, per la attribuzione definitiva dei beni venga dichiarata con provvedimento amministrativo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 16 dicembre 1937-XVI, n. 2369.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1223, riguardante l'approvazione della convenzione 16 aprile 1937, che modifica gli articoli 15 e 3 della convenzione 31 dicembre 1923, circa la concessione del pubblico servizio di navigazione sul lago di Garda.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1223, riguardante l'approvazione della convenzione 16 aprile 1937, che modifica gli articoli 15 e 3 della convenzione 31 dicembre 1923, circa la concessione del pubblico servizio di navigazione sul lago di Garda.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2370.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1637, che prevede la corresponsione di contributi a favore dell'autotrazione a gassogeno o a carburanti liquidi nazionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1637, che prevede la corresponsione di contributi a favore dell'autotrazione a gassogeno o a carburanti liquidi nazionali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2371.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 674, che reca modificazioni alle assegnazioni del bilancio di previsione del Ministero della marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 674, che reca modificazioni alle assegnazioni del bilancio di previsione del Ministero della marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2372.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1648, concernente il completamento della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1648, concernente il completamento della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2373.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, recante aggiornamenti alle norme sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, recante aggiornamenti alle norme sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, con le seguenti modificazioni:

All'art. 65 è aggiunto il seguente comma:

« Possono essere promossi sino al grado di colonnello gli ufficiali di complemento appartenenti alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano ottenuto in guerra quattro o più ricompense al valore militare delle quali almeno:

tre fra le seguenti: ordine militare di Savoia, medaglia d'oro al valore militare, medaglia d'argento al valore militare;

una fra quelle precedenti o fra le seguenti altre: medaglia di bronzo al valore militare, croce di guerra al valore militare, promozione per merito di guerra ».

All'art. 90 è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo possono essere applicate anche nei riguardi dei tenenti generali collocati in ausiliaria in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2374.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 658, concernente la riaggregazione alla provincia di Littoria dei comuni di Ponza e Ventotene.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 658, concernente la riaggregazione alla provincia di Littoria dei comuni di Ponza e Ventotene.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1937-XVI, n. 2375.

Agevolazioni fiscali per investimenti di capitali esteri in Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta l'urgente necessità di concedere agevolazioni fiscali per gli investimenti di capitali esteri in Italia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a concedere, sentito il Ministro per gli scambi e per le valute, le agevolazioni fiscali di cui agli articoli seguenti per gli investimenti di capitali esteri che saranno effettuati in Italia dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 1939, sempre che la relativa divisa estera, in valute liberamente trasferibili, risulti ceduta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 2.

Ai sensi dell'articolo precedente possono essere concesse le seguenti agevolazioni fiscali:

a) per gli acquisti di immobili in Italia, da parte di cittadini stranieri o da parte di italiani stabilmente residenti all'estero, il cui valore in comune commercio sia superiore a L. 500.000: tassa fissa di L. 10 in luogo delle imposte proporzionali di registro e di trascrizione ipotecaria ed esenzione dai diritti catastali;

b) per i mutui contratti verso l'estero da privati, da società ed enti, le esenzioni di cui al R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1634, ed al R. decreto-legge 11 settembre 1925, numero 1635;

c) per le obbligazioni collocate all'estero l'esenzione dall'imposta del 10 per cento stabilita dal R. decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, in aggiunta alle agevolazioni di cui alla precedente lettera *b*);

d) per i titoli azionari ed obbligazionari al portatore, acquistati o sottoscritti in Italia da stranieri e da italiani stabilmente residenti all'estero, posti a « dossier » presso una delle banche contemplate dall'art. 10 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1934: il rimborso dell'imposta annuale del 10 per cento stabilita col R. decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, nonchè dell'imposta straordinaria progressiva di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744, sempre che risulti che i titoli stessi siano rimasti costantemente a « dossier » per l'intero periodo annuale cui dette imposte si riferiscono.

Art. 3.

Gli investimenti di capitali esteri in Italia di cui al precedente art. 2, lettere *a*) e *b*), ai quali sono stati concessi i privilegi tributari ivi contemplati, sono altresì esenti da imposta di successione quando cadano nella successione di chi ha operato l'originario investimento, e il trasferimento a causa di morte abbia luogo entro 20 anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Eguale esenzione compete per i titoli di cui all'art. 2, lettera *d*), quando la successione si apra durante la permanenza dei titoli a « dossier », giusta le norme ivi stabilite e non oltre i venti anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Tali investimenti e titoli non potranno, inoltre, formare oggetto, neanche in caso di guerra, di atti di confisca, di espropriazione senza indennizzo o di qualsiasi altro vincolo che ne limiti la libera disponibilità.

Art. 4.

Su richiesta dell'avente diritto presentata alla Banca d'Italia o ad una delle banche contemplate dall'art. 10 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII, potranno essere liberamente trasferiti all'estero per il tramite di dette banche:

a) le rendite, gli interessi ed i frutti limitatamente al 5 per cento annuo per gli investimenti indicati nelle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 e, senza limite, i dividendi e gli interessi effettivamente percetti dagli investimenti indicati alla lettera *d*) del citato articolo;

b) i capitali derivanti da un eventuale successivo realizzo, limitatamente all'ammontare in valuta originariamente importata per gli investimenti indicati alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2, nella totalità invece dell'avvenuto realizzo per quelli indicati alla lettera *d*) dello stesso articolo.

Art. 5.

Le persone, le società e gli enti che intendono avvalersi delle agevolazioni fiscali autorizzate dal presente decreto, dovranno presentare domanda in carta libera al Ministero delle finanze pel tramite della Banca italiana, cui sono tenuti a cedere la divisa estera ai sensi dell'art. 1, per conto dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 6.

Il Comitato di cui all'art. 3 del R. decreto 5 gennaio 1928, n. 1, è soppresso.

Sulle domande dirette ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 1 del predetto R. decreto 5 gennaio 1928, n. 1, per la contrazione di prestiti all'estero, deciderà il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per gli scambi e per le valute.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 146. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1937-XVI, n. 2376.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane Scalze, in Ronciglione (Viterbo).

N. 2376. R. decreto 2 dicembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane Scalze di Ronciglione (Viterbo), e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di immobili del complessivo valore approssimativo di L. 250.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1938 - Anno XVI

LEGGE 13 gennaio 1938-XVI, n. 7.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1467, concernente esoneri dal pagamento della tassa di concessione governativa sui decreti Reali di conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri residenti nelle vecchie provincie del Regno e nelle Colonie ed agli abitanti delle Isole italiane dell'Egeo che comprovino il loro stato di povertà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1467, concernente esoneri dal pagamento della tassa di concessione governativa sui decreti Reali di conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri residenti nelle vecchie provincie del Regno e nelle Colonie ed agli abitanti delle Isole italiane dell'Egeo che comprovino il loro stato di povertà.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 7 gennaio 1938-XVI, n. 8.

Radiazione dal quadro del Regio naviglio del Regio sommergibile « Galvani ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e sue successive modificazioni;
Udito il parere del Comitato degli ammiragli;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Regio sommergibile « Galvani » è radiato dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 1° gennaio 1938-XVI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 135. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 27 gennaio 1938-XVI.

Costituzione del Comitato tecnico corporativo per i dati di macinazione, pastificazione e panificazione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Sulla proposta della Corporazione dei cereali;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Ritenuta l'opportunità di costituire, in seno alla Corporazione dei cereali, un Comitato tecnico corporativo per i dati di macinazione, pastificazione e panificazione;

Decreta:

Art. 1.

È costituito, presso il Ministero delle corporazioni, il Comitato tecnico corporativo per i dati di macinazione, pastificazione e panificazione.

Art. 2.

Il Comitato è presieduto dall'on. Giuseppe Caradonna, vice-presidente della Corporazione dei cereali, il quale potrà farsi sostituire in caso di assenza o di impedimento dall'onorevole Sabato Visco, ed è composto dei seguenti membri:

On. Olmo Roberto, dott. Dallari Gioacchino, sig. Aimi Alcide, ing. Levi Broglio Franco, rag. Gariboldi Armando, dott. Cataldo Pietro, ing. Luraschi Arnaldo, sig. Bloise Francesco, sig. Dall'Orto Giovanni.

Le funzioni di segretario sono esercitate dall'avv. Antonio De Cesare che può essere sostituito, in caso di assenza o di impedimento dal dott. Roberto Maciocia.

Art. 3.

Alle riunioni del Comitato possono partecipare, su richiesta del Ministro per le corporazioni, funzionari delle Amministrazioni interessate ai problemi da discutere.

I presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori, il presidente della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti, nonchè il presidente dell'Ente nazionale fascista della cooperazione possono prendere parte alle riunioni o delegarvi un proprio rappresentante.

Possono altresì intervenire, su richiesta del presidente, persone particolarmente esperte nelle materie di competenza del Comitato.

Il direttore generale del lavoro e del segretariato delle corporazioni può farsi rappresentare dal funzionario incaricato delle funzioni di segreteria ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(387)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 27 gennaio 1938-XVI.
Costituzione del Comitato tecnico corporativo per il piano delle nuove costruzioni di depositi granari.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Sulla proposta della Corporazione dei cereali;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Ritenuta l'opportunità di costituire, in seno alla Corporazione dei cereali, un Comitato tecnico corporativo per il piano delle nuove costruzioni di depositi granari;

Decreta:

Art. 1.

È costituito, presso il Ministero delle corporazioni, il Comitato tecnico corporativo, per il piano delle nuove costruzioni di depositi granari.

Art. 2.

Il Comitato è presieduto dall'on. Caradonna Giuseppe, vice-presidente della Corporazione dei cereali, ed è composto dai seguenti membri:

Dott. Torelli Tito, ing. Levi Broglio Franco, on. Fregonara Mario, comm. Aimi Alcide.

Le funzioni di segretario sono esercitate dall'avv. Antonio De Cesare, che può essere sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal dott. Roberto Maciocia.

Art. 3.

Alle riunioni del Comitato possono partecipare, su richiesta del Ministro per le corporazioni, funzionari delle Amministrazioni interessate ai problemi da discutere.

I presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori, il presidente della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti, nonchè il presidente dell'Ente nazionale fascista della cooperazione possono prendere parte alle riunioni o delegarvi un proprio rappresentante.

Possono altresì intervenire, su richiesta del presidente, persone particolarmente esperte nelle materie di competenza del Comitato.

Il direttore generale del Lavoro e del Segretariato delle corporazioni può farsi rappresentare dal funzionario incaricato delle funzioni di segreteria ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(386)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ottantunesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in applicazione del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 27 novembre 1937, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1938, registro 5 Corporazioni, foglio 394, con il quale ai sigg. Vincenzi Angelo, Cenni Cesario, Cenni Manfredo e Fabbri Girolamo, rappresentati dal primo, domiciliato in Rimini, è concessa, per la durata di anni sessanta, la facoltà di utilizzare l'acqua minerale delle sorgenti denominate « S. Francesco », site in territorio del comune di Verrucchio, provincia di Forlì.

Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1938, registro 5 Corporazioni, foglio 385, con il quale al comm. Leone Bicchieri, domiciliato in Forte dei Marmi, è concessa per la durata di anni 20, la facoltà di coltivare la miniera di ferro e rame sita in località denominata « Frigido » in territorio del comune di Massa, provincia di Massa e Carrara.

Decreto Ministeriale 10 dicembre 1937, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1938, registro 5 Corporazioni, foglio 388, con il quale la quota di compartecipazione spettante agli eredi Zitti sulla concessione della miniera di ferro denominata « Bottisina », sita in territorio del comune di Capo di Ponte, provincia di Brescia, è trasferita e intestata alla Società « Ilva » Alti Forni e Acciaierie d'Italia con sede in Genova, la quale, in conseguenza di tale trapasso, resta unica titolare della concessione stessa.

Decreto Ministeriale 10 dicembre 1937, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1938, registro 5 Corporazioni, foglio 386, con il quale agli eredi del sig. Nicola Sanfelice di Bagnoli, rappresentati dall'ing. Antonio Sanfelice, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua minerale della sorgente denominata « Bagni San Teodoro » sita in territorio del comune di Villamaina, provincia di Avellino.

Decreto Ministeriale 10 gennaio 1938, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1938, registro 5 Corporazioni, foglio 395, con la quale alla Soc. an. Italo-Petrol, domiciliata in Ripi, è concessa la facoltà di coltivare i giacimenti di petrolio in comune di Ripi, provincia di Frosinone. La durata della concessione predetta è stabilita in anni 30.

(379)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano dei torrenti Moscia e Rincine nel comune di Londa in provincia di Firenze.

Con decreto Ministeriale 18 gennaio 1938-XVI, n. 4160, è stato approvato l'elenco e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per la esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano dei torrenti Moscia e Rincine nel comune di Londa (Firenze) compilati dal Comando di coorte della Milizia nazionale forestale di Firenze, in data 25 maggio 1937.

(311)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 20

del 26 gennaio 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95 —
Francia (Franco)	61,90
Svizzera (Franco)	439 —
Argentina (Peso carta)	5,575
Belgio (Belga)	3,2075
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,73
Danimarca (Corona)	4,241
Norvegia (Corona)	4,7735
Olanda (Fiorino)	10,585
Polonia (Zloty)	360,25
Portogallo (Scudo)	0,8636
Svezia (Corona)	4,897
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2002
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,20
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	73,05
Id. 3,50% (1902)	70,625
Id. 3 % Lordo	5[illegible],05
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70 —
Id. id. 5 % (1936)	93,70
Rendita 5% (1935)	93,10
Obbligazioni Venezie 3,50%	88,80
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,175
Id. id. 5 % - Id. 1941	103,025
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,825
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,825
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,95

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 41.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 192 — Data: 1º dicembre 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Maisani Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: 1 titolo prestito Littorio, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 271 — Data: 1º maggio 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale Imperia — Intestazione: Poggi Tomaso fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: 4 titoli consolidato 5 per cento, capitale L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1107 — Data: 11 dicembre 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Giaj-Pron Marianna — Titoli del Debito pubblico: 3 certificati consolidato 3,50 per cento, rendita L. 133.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1108 — Data: 11 dicembre 1936 — Ufficio che rilasciò l ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Giaj-Pron Marianna — Titoli del Debito pubblico: 6 certificati rendita 3,50 per cento, capitale L. 18.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 661 — Data: 3 dicembre 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Bellingieri Arturo fu Biagio — Titoli del Debito pubblico: 4 certificati consolidato 5 per cento, rendita L. 1520.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52 — Data 10 marzo 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Matera — Intestazione: De Martino Francesco di Pietro — Titoli del Debito pubblico: 17 cartelle rendita 5 per cento, rendita L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 53 — Data: 10 marzo 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Matera — Intestazione: Mastrocola Nicola fu Mauro-Antonio — Titoli del Debito pubblico: 18 cartelle rendita 5 per cento, rendita L. 1220.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 95 — Data: 19 agosto 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Feltri Federico fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: 1 cartella rendita 5 per cento, rendita L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 938 — Data: 23 settembre 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale Debito pubblico, Ufficio ricev. — Intestazione: Pace Giov. Battista fu Annibale — Titoli del Debito pubblico: 1 certificato rendita 3,50 per cento, capitale L. 201.800.

Numer ordinale portato dalla ricevuta: 90 — Data: 15 marzo 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione: Capucci Luigi fu G. Batta — Titoli del Debito pubblico: 2 cartelle consolidato 5 per cento, rendita L. 10.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 393 — Data: 20 giugno 1904 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Zalcami Giuseppe di Cesare — Titoli del Debito pubblico: 1 certificato prov Comuni Sicilia, rendita L. 20,30.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 gennaio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(221)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Nepi (Viterbo).

Nella seduta tenuta il 27 gennaio 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Nepi (Viterbo) il sig. cav. Giuseppe Poscolieri di Egidio è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(394)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Maria del Carmine » di Preturo di Montoro Inferiore (Avellino), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 24 gennaio 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Maria del Carmine » di Preturo di Montoro Inferiore (Avellino), in liquidazione, il sig. Gennaro Orrico di Luigi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(395)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica.

Nel titolo relativo al concorso a 30 posti di interprete aggiunto (nel ruolo dell'Ufficio del Servizio Speciale Riservato) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1938-XVI ove è detto: (grado 9º, gruppo *B*) deve leggersi: grado 11º, gruppo *B*).

(398)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 17 posti di vice segretario (gruppo A) nel ruolo dei Regi provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive modificazioni;
Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;
Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1937-XV, che autorizza a bandire per l'anno 1938-XVI pubblici concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 gennaio 1938-XVI, n. 1908.11/1.3.1.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a 17 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo A) dei Regi provveditorati agli studi.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che siano muniti di diploma di laurea in giurisprudenza, o in lettere, o in filosofia, o in scienze politiche conseguite in una Università del Regno oppure nel Reale istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze.

Dal concorso sono escluse le donne.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani, o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, oppure abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, il limite massimo di età è elevato ad anni 35, e per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa fascista, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i decorati al valore militare e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista che risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui al comma precedente si cumulano fra di loro e con tutti gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni statali, ed il personale civile non di ruolo delle Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, che, alla data del 4 febbraio 1937, prestava ininterrotto servizio civile non di ruolo da almeno due anni.

Agli effetti di cui al comma precedente non costituisce interruzione dal servizio non di ruolo l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire sei, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere la elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di vice segretari nei Regi provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che risiedano nelle Colonie e nei possedimenti italiani ovvero all'estero avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro i 30 giorni successivi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo comprovante l'appartenenza del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione, nonchè il possesso della tessera per l'anno XVI.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è inscritto il candidato, e vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F., ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di Combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei due Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente articolo 2;

d) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomare l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 9232, nella forma prescritta dall'articolo 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-1918 o come legionari fiumani, e coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la du-

rata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

i) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica, rilasciato da un'Amministrazione statale, nel qual caso dovrà farne dichiarazione nella domanda;

l) stato di famiglia, da presentarsi da coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 6 del precedente articolo 2;

m) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè inscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli orfani e congiunti di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i congiunti degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle Autorità competenti;

n) i candidati che appartengano al personale civile non di ruolo e che si trovino nelle condizioni previste dal comma 8 del precedente articolo 2 dovranno esibire un certificato rilasciato dall'Amministrazione competente, da cui risulti che essi sono presentemente in servizio e che alla data del 4 febbraio 1937 prestavano da almeno due anni ininterrotto servizio civile non di ruolo.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o dal Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*), coloro che già appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) i concorrenti che siano ufficiali delle Forze armate e che comprovino di essere in attività di servizio mediante attestazione dell'Autorità militare da cui dipendono.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo che si tratti di concorso per il conferimento nei posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Regi provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto, non motivato e insindacabile del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1 comma ultimo del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame di concorso a posti di vice segretario nei Regi provveditorati agli studi.

Art. 7.

L'esame di concorso consisterà di tre prove scritte e di una prova orale le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale (parte II) del Ministero dell'educazione nazionale.

Le tre prove scritte verteranno:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;

c) su un tema di cultura storica e letteraria.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale e nozioni di diritto sindacale e corporativo;

b) economia politica, scienza delle finanze e nozioni di statistica;

c) nozioni sull'amministrazione del patrimonio o sulla contabilità generale dello Stato;

d) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'Amministrazione dell'educazione nazionale, nonchè l'ordinamento dei vari servizi dell'Amministrazione stessa.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti ed ai legionari fiumani, agli inscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per causa fascista, agli invalidi ed agli orfani di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e a coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 3 del R. decreto-legge 8 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, delle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1938 - Anno XVI.

Il Ministro: BOTTAI.

(356)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a tre posti di vice ragioniere (gruppo B) nel ruolo dei Regi provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;

Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1937-XV che autorizza a bandire per l'anno 1938-XVI pubblici concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a tre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria (gruppo B) dei Regi provveditorati agli studi.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che siano muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale oppure di titolo di studio corrispondente ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, conseguito in un Istituto regio o pareggiato.

Dal concorso sono escluse le donne.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18; oppure abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, il limite massimo di età è elevato ad anni 35, e per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa fascista, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i decorati al valore militare e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista che risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui al comma precedente si cumulano fra di loro e con tutti gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni statali ed il personale civile non di ruolo delle Amministrazioni statali, eccetto quello ferroviaria che, alla data del 4 febbraio 1937, prestava ininterrotto servizio civile non di ruolo da almeno due anni.

Agli effetti di cui al comma precedente non costituisce interruzione del servizio non di ruolo l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, o corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di vice ragioniere nei Regi provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che risiedano nelle colonie italiane avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro i 30 giorni successivi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato rilasciato e vistato dal competente segretario o vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo, comprovante l'appartenenza del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione, nonchè il possesso della tessera per l'anno XVI.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero, in cui è inscritto il candidato e vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F., ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero, e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini Sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei vice segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente articolo 2;

d) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del R. decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-18 o come legionari fiumani, e coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

i) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da un'Amministrazione statale, nel qual caso dovrà farne dichiarazione nella domanda;

l) stato di famiglia, da presentarsi da coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 6° del precedente articolo 2;

m) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè inscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati e invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli orfani di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti;

n) i candidati che appartengano al personale civile non di ruolo e che si trovino nelle condizioni previste dal comma 8 del precedente articolo 2 dovranno esibire un certificato rilasciato dall'Amministrazione competente, da cui risulti che essi sono presentemente in servizio e che alla data del 4 febbraio 1937 prestavano da almeno due anni ininterrotto servizio civile non di ruolo.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale e del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere d), e), f) e g), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera a) i mutilati ed invalidi di guerra nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale; dalla presentazione del documento indicato alla lettera d) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b), d), e), f), e g), coloro che già appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere d), e), f) e g) i concorrenti che siano ufficiali delle forze armate e che comprovino di essere in attività di servizio mediante attestazione dell'autorità militare da cui dipendono.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo che si tratti di concorsi banditi per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Regi provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto, non motivato e insindacabile, del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di vice ragioniere nei Regi provveditorati agli studi.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nonchè nel Bollettino ufficiale (parte 2ª) e nell'Albo del Ministero dell'educazione nazionale.

Saranno materie delle tre prove scritte:

a) elementi di diritto civile, amministrativo, costituzionale e commerciale;
b) elementi di scienza delle finanze e di economia politica;
c) ragioneria e contabilità di Stato.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto:

a) materie delle prove scritte;
b) diritto sindacale e corporativo;
c) nozioni di statistica;
d) nozioni sui vari servizi di competenza dell'Amministrazione dell'educazione nazionale con particolare riguardo a quelli dei Regi provveditorati agli studi.

La commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'articolo 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti ed ai legionari fiumani, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista e agli invalidi e agli orfani di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e a coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI.

(357)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 30 posti di alunno d'ordine nel ruolo dei Regi provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;

Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1937-XV, che autorizza a bandire per l'anno 1938-XVI pubblici concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 gennaio 1938-XVI, n. 1908 11-1-3-1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami, a 30 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C) dei Regi provveditorati agli studi.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che siano muniti del diploma di ammissione ai corsi superiori dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale, al liceo scientifico, al ginnasio superiore, conseguito in un istituto regio o pareggiato, oppure del diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale, regia o pareggiata. Sono altresì validi i diplomi di licenza tecnica o complementare o di licenza di scuola professionale di secondo grado, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici in una scuola regia o pareggiata.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o in qualità di legionari fiumani o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, oppure abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, il limite massimo di età è elevato ad anni 35, e per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa fascista, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i decorati al valor militare e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista che risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di anni quattro.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui al comma precedente si cumulano fra di loro e con tutti gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni statali ed il personale civile non di ruolo delle Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, che, alla data del 4 febbraio 1937, prestava ininterotto servizio civile non di ruolo da almeno due anni.

Agli effetti di cui al comma precedente non costituisce interruzione del servizio non di ruolo l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie; delle biblioteche, degli affari generali e del personale) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte al altri concorsi per posti di alunno d'ordine nei Regi Provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che risiedano nelle colonie e nei possedimenti italiani ovvero all'estero avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro i 30 giorni successivi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo comprovante l'appartenenza del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione, nonchè il possesso della tessera per l'anno XVI.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è inscritto il candidato e vistato dal segretario o da uno dei vice segretari del P.N.F.; ovvero dal segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal segretario o da uno dei vice segretari o dal segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini Sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente articolo 2;

d) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forza prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato dal competente Ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile, e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-18 o come legionari fiumani, e coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

i) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario personale e di altro documento di idéntità con fotografia e firma autetica, rilasciato da un'Amministrazione statale, nel qual caso dovrà farne dichiarazione nella domanda;

l) stato di famiglia, da presentarsi da coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 6° del precedente art. 2;

m) gli aspiranti, feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè inscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento, che fu causa della ferita; o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati e invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli orfani e congiunti di caduti di guerra o per la causa fascista, o per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, i congiunti degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti;

n) i candidati che appartengano al personale civile non di ruolo e che si trovino nelle condizioni previste dal comma 8 del precedente art. 2 dovranno esibire un certificato rilasciato dall'Amministrazione competente, da cui risulti che essi sono presentemente in servizio e che alla data del 4 febbraio 1937 prestavano da almeno due anni ininterrotto servizio civile non di ruolo, presicando la qualifica nonchè la natura delle mansioni da essi esplicate in tale periodo.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), e *g*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) i mutilati ed invalidi di guerra nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), e *g*), coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), e *g*), i concorrenti che siano ufficiali delle Forze armate e che comprovino di essere in attività di servizio mediante attestazione dell'autorità militare da cui dipendono.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo che si tratti di concorso per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Regi provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto, non motivato e insindacabile del Ministro dell'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame di concorso a posti di alunno d'ordine nei Regi provveditorati agli studi.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale (parte II^a) del Ministero dell'educazione nazionale.

Le tre prove scritte saranno:

a) componimento in lingua italiana (da servire anche come prova di calligrafia);

b) saggio di aritmetica elementare;

c) saggio di dattilografia.

Ai concorrenti saranno assegnate cinque ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie;

a) nozioni della storia d'Italia dal 1748 ad oggi;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo e corporativo dello Stato e nozioni elementari di statistica.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Non più di un quinto dei posti messi a concorso col presente decreto potrà essere conferito alle donne.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti ed ai legionari fiumani, agli inscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi e agli orfani di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, a coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, a coloro che appartengano al personale civile non di ruolo, esclusi i salariati, e che alla data del 4 febbraio 1937-XV prestavano ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, con funzioni proprie del gruppo *C* e da coloro che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *a*) e *b*) del primo comma dell'articolo 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1372, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-XII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, nel R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, e nel R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI.

(358)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 8 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dei Regi provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1831;

Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1937-XV, che autorizza a bandire per l'anno 1938-XVI pubblici concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a otto posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dei Regi provveditorati agli studi.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che abbiano superato almeno l'esame di compimento elementare inferiore.

Dal concorso sono escluse le donne.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, oppure abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, il limite massimo di età è elevato ad anni 35, e per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa fascista, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i decorati al valor militare, e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista che risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui al comma precedente si cumulano fra di loro e con tutti gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni statali ed il personale civile non di ruolo delle Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, che, alla data del 4 febbraio 1937, prestava ininterrotto servizio civile non di ruolo, da almeno due anni.

Agli effetti di cui al comma precedente non costituisce interruzione dal servizio non di ruolo l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere la elencazione dei singoli documenti allegati.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie e nei Possedimenti italiani ovvero all'estero avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro i trenta giorni successivi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo

comprovante l'appartenenza del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione, nonchè il possesso della tessera per l'anno XVI.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è inscritto il candidato, e vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F., ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale.

Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) diploma originale o copia notarile autentica, del titolo di studio;

d) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano o non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-18 o come legionari fiumani, e coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa, attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

i) stato di famiglia, da presentarsi da coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 6° del precedente art. 2;

l) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè inscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati e invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli orfani e congiunti di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i congiunti degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti;

m) i candidati che appartengano al personale civile non di ruolo e che si trovino nelle condizioni previste dal comma 8° del precedente art. 2, dovranno esibire un certificato rilasciato dalla Amministrazione competente, da cui risulti che essi sono presentemente in servizio e che alla data del 4 febbraio 1937 prestavano da almeno due anni ininterrotto servizio civile non di ruolo.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*) coloro che già appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo che si tratti di concorso per il conferimento dei posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Regi provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto, non motivato e insindacabile, del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1 comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 7.

L'Amministrazione sceglie insindacabilmente tra i concorrenti quelli ritenuti idonei, formando la graduatoria di merito dei vincitori.

Saranno titolo di preferenza l'aver prestato servizio nei corpi militari o essere figlio di impiegato statale.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi e agli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, a coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ed a coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-II, n. 1842, negli articoli 8 o 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e nel R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Bottai.

(359)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 4 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;

Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1937-XV che autorizza a bandire per l'anno 1938-XVI, pubblici concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che abbiano superato almeno l'esame di compimento elementare inferiore.

Dal concorso sono escluse le donne.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, oppure abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, il limite massimo di età è elevato ad anni 35, e per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa fascista, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i decorati al valor militare, e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista che risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.

Il limite massimo di età è elevato di anni due per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui al comma precedente si cumulano fra di loro e con tutti gli altri previsti nel presente articolo purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni statali ed il personale civile non di ruolo delle Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, che alla data del 4 febbraio 1937, prestava ininterrotto servizio civile non di ruolo, da almeno due anni.

Agli effetti di cui al comma precedente, non costituisce interruzione di servizio non di ruolo l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere la elencazione dei singoli documenti allegati.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie e nei Possedimenti italiani ovvero all'estero avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro i 30 giorni successivi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo comprovante l'appartenenza del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato debbono risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione, nonchè il possesso della tessera per l'anno XVI.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è inscritto il candidato, e vistato dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista; ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice-segretari o dal Segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini Sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale.

Detto certificato dovrà contenere oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) diploma originale, o copia notarile autentica, del titolo di studio;

d) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta, morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-18 o come legionari fiumani, e coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e de eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

i) stato di famiglia, da presentarsi dai coniugati con o senza prole, dai vedovi con prole e da coloro che si trovino nelle condizioni previste dal comma 6° del precedente articolo 2;

l) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè inscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati e invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli orfani e congiunti di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i congiunti degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle Autorità competenti;

m) i candidati che appartengano al personale civile non di ruolo e che si trovino nelle condizioni previste dal comma 8 del precedente art. 2, dovranno esibire un certificato rilasciato dall'Amministrazione competente, da cui risulti che essi sono presentemente in servizio e che alla data del 4 febbraio 1937, prestavano da almeno due anni ininterrotto servizio civile non di ruolo.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*) coloro che già appartengano ad Amministrazione statali come impiegati di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate, non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo che si tratti di concorso per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Regi provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto, non motivato e insindacabile, del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 7.

L'Amministrazione sceglie insindacabilmente tra i concorrenti quelli ritenuti idonei, formando la graduatoria di merito dei vincitori.

Saranno titolo di preferenza aver prestato servizio nei corpi militari o essere figlio di impiegato statale.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli inscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi e agli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, a coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e a coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, numero 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-II, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e nel R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI.

(360)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.